



COMUNE DI PECCOPENNATARO
Provincia di Isernia

Ricevuto il 04/04/19 N. 512

Risposto il _____ N. _____

Cat. V Classe _____ Fasc. _____

DELIBERAZIONE n.43/2019/PRSP

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2019

composta dai magistrati:

dott. Giuseppe Imparato Presidente F. F., relatore

dott. Luigi Di Marco Consigliere

dott. Domenico Cerqua Referendario

VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D.

12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006);

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'art.3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213;

VISTA la Deliberazione n.6/SEZAU/2017T/INPR del 5 aprile 2017 - adunanza del 30 marzo 2017 (G.U. Serie Generale n. 98 del 28 aprile 2017 - Suppl. Ordinario n. 21) con cui la Sezione delle Autonomie, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all'esercizio 2016, ai sensi dell'art.1, co. 167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166;

CONSIDERATO che l'Organo di revisione economico-finanziaria del **Comune di Pescopennataro (IS)** ha trasmesso a questa Sezione il questionario concernente i dati del rendiconto 2016 e le risposte alle richieste istruttorie rese necessarie per acquisire ulteriori e circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine ad operazioni contabili risultanti dai predetti questionari;

VISTA la relazione contenuta nella nota del 4 febbraio 2019, doc. interno n. 78103076, con la quale il Magistrato istruttore, a conclusione

dell'istruttoria espletata, ha deferito la questione all'esame della Sezione per la decisione collegiale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. n. 2/PRES/2019 del 5 febbraio 2019 di convocazione della Sezione per il 13 febbraio successivo, al fine di deliberare all'esito della predetta istruttoria eseguita sulla relazione redatta dall'Organo di revisione economico-finanziaria e valutare l'eventuale adozione di pronuncia, anche specifica, prevista dall'art.148 bis, del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTE le controdeduzioni del Comune pervenute con nota del 12 febbraio 2019, prot. n. 234/2019 (acquisita al protocollo Cdc n. 278 in pari data);

UDITO il Magistrato relatore;

PRESENTE in rappresentanza del Comune il Sindaco Sig. Pompilio Sciulli.

FATTO

Con Deliberazione n. n.6/SEZAU/2017T/INPR del 5 aprile 2017 la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016. L'Organo di revisione del **Comune di Pescopennataro** ha quindi trasmesso il relativo questionario., acquisito al prot. n. 0002562-11/12/2017-SC_MOL-T79S-A.

La documentazione agli atti non è risultata, tuttavia, sufficiente e pertanto, con nota prot. n.0000201-30/01/2018-SC_MOL-T79-P è stata

chiesta all'ente ulteriore documentazione a corredo, che però non risulta essere pervenuta. Con ulteriore nota prot. n. 1907 del 3 ottobre 2018 sono state, quindi, formulate dalla Sezione ulteriori richieste istruttorie, cui l'ente ha dato riscontro oltre i termini di tempo assegnati con nota presa in carico dalla Sezione in data 30 ottobre 2018, al prot. n.2077, fornendo alcuni chiarimenti e solo una parte della documentazione richiesta.

Le risposte fornite e gli atti trasmessi, tuttavia, non sono risultati sufficienti a superare tutti gli aspetti critici evidenziati.

La questione, è stata, conseguentemente, deferita alla Sezione ai sensi dell'art. 148 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, per la valutazione, con relazione depositata il 4 febbraio 2019 (prot. interno n. 78103076), con convocazione nell'odierna udienza pubblica.

L'ente ha presentato le proprie controdeduzioni con nota n.234/2019 del 12 febbraio 2019 (acquisita al protocollo Cdc n. 278 in pari data).

Le controdeduzioni sono state altresì ampiamente illustrate in adunanza dal rappresentante del Comune.

DIRITTO

Dall'esame del questionario e della relazione al rendiconto dell'Organo di revisione economico-finanziaria del **Comune di Pescopennataro**, concernenti i dati del consuntivo dell'esercizio 2016, sono emerse carenze documentali e criticità che non possono considerarsi superate in ordine a svariati punti.

Di seguito vengono riportate le irregolarità che il Collegio ritiene non superate neanche a seguito delle contestazioni allegare all'Ordinanza di

convocazione dell'odierna Adunanza pubblica e delle conseguenti controdeduzioni dell'ente.

1. Scarsa capacità di collaborazione

Come evidenziato in istruttoria, le mancata trasmissione di buona parte della documentazione richiesta e l'incompletezza delle risposte istruttorie hanno ostacolato i compiti della Sezione non consentendo una adeguata verifica sul rendiconto.

L'ente ha manifestato il proprio rammarico al riguardo facendo presente che il pensionamento del Segretario comunale e il trasferimento del Responsabile del Servizio Finanziario hanno causato notevoli difficoltà un Comune di dimensioni estremamente ridotte (di soli 300 abitanti) come Pescopennataro, anche per quanto riguarda il reperimento e l'invio della documentazione richiesta. Soltanto da pochi mesi, infatti, è stato conferito un nuovo incarico di Responsabile del Servizio finanziario, mentre a tutt'oggi il Comune si avvale della funzione di Vicesegretario comunale. Ciò stante, il Collegio prende atto della situazione, ma raccomanda maggiore attenzione per il futuro nell'interesse della stessa Amministrazione comunale ad ottenere una valutazione obiettiva e completa dei dati contabili da parte della Sezione.

2. Carenze nella relazione dell'organo di revisione

Ad aggravare le mancanze di cui al punto che precede anche la relazione dell'Organo di revisione è risultata quasi interamente descrittiva e priva di dati analitici, che sarebbero stati indispensabili ai fini di un approfondito controllo da parte della Sezione.

Tale carenza appare rilevante. Infatti, l'Organo di revisione ha il precipuo obbligo della certificazione dei dati inerenti alla situazione finanziaria dell'ente controllato, non soltanto nell'interesse di quest'ultimo, ma anche e soprattutto nell'interesse pubblico considerato nella sua più ampia accezione. Si rammenta, in proposito, come la giurisprudenza della Corte, corroborata da quella della Corte costituzionale, abbia ormai chiarito come il bilancio sia un "bene pubblico" da tutelare ex se. A ciò si aggiunga, quale specifico richiamo all'Organo di revisione, che sussiste anche un onere di leale e completa collaborazione nei confronti della Corte che nel caso di specie è stato sostanzialmente disatteso non favorendo un efficace controllo su aspetti estremamente importanti come ad esempio i tributi comunali, il fondo di solidarietà comunale, il FCDE ecc.

3. Disavanzo.

Anche per quanto riguarda il risultato di amministrazione nessun dato risulta inserito nell'apposita tabella della BDAP e anche la tabella successiva, relativa alla "composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016", presenta anomalie sia per quanto riguarda la parte accantonata (con le anticipazioni di liquidità indicate solo per euro 2.324,00 rispetto a quanto complessivamente dovuto alla Cassa DD.PP. e per "altri accantonamenti" non meglio specificati) che per la parte vincolata, che risulta priva di importi.

Dal "prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2016", che l'ente ha inviato lo scorso 30 ottobre, non firmato e vidimato, risulta, inoltre, che la parte accantonata è di euro

154.202,11 (composta da euro 20.026,15 per FCDE, euro 131.851,95 per fondo anticipazioni di liquidità ed euro 2.324,00 quale accantonamento per trattamento di fine mandato del sindaco). Il risultato disponibile è negativo per euro 34.595 ed è da iscriversi come posta passiva a sé stante nel bilancio di previsione. Si aggiunge che l'ente proviene già da una situazione di disavanzo post riaccertamento straordinario dei residui e risultava essere in disavanzo anche al 31.12.2015.

Data la scarsità degli elementi a disposizione l'istruttoria non ha potuto chiarire se il piano di rientro sia stato rispettato o, al contrario, se il disavanzo si sia accresciuto.

In sede di controdeduzioni il Comune ha dichiarato che *"il risultato al 31.12.2016 è migliorativo rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015, avendo l'Ente recuperato interamente le quote di disavanzo straordinario iscritte in Bilancio"*. Inoltre, sempre secondo quanto affermato dall'ente, *"Le quote di disavanzo sono state regolarmente iscritte in bilancio in 30 rate come previsto dal Dm 2 aprile 2015. Il risultato di amministrazione 2016 evidenzia un miglioramento del disavanzo dell'anno precedente per un importo superiore alla quota di disavanzo finanziata nel bilancio di previsione 2016"*.

Pur prendendo atto di quanto sopra, il Collegio non ritiene che la criticità si possa considerare superata. Difatti, le controdeduzioni non sono state corredate di dati o altra documentazione atta a consentire una verifica di quanto dichiarato. Del resto, le difficoltà che la stessa amministrazione comunale ha fatto presente di aver incontrato nella

trasmissione dei dati alla BDAP per il FPV e la controversa quantificazione del FCDE, di cui si dirà appresso, non consentono di dissipare i dubbi sulla esatta e corretta determinazione del risultato di amministrazione.

Ciò posto, si richiama ancora una volta l'attenzione dell'ente sulla necessità di una scrupolosa e completa esposizione e trasmissione dei dati affinché nell'immediato futuro, in occasione delle verifiche sul prossimo rendiconto, la situazione possa essere analiticamente esaminata dalla Sezione.

4. Flussi di cassa negativi

Come evidenziato in istruttoria, per gli equilibri di cassa, si registra una differenza di parte corrente (di competenza) negativa per euro 265.138,73 (in aumento rispetto al 2015). Analogamente per la parte capitale (sempre di competenza) la differenza è negativa per euro 30.939.

L'ente ha sostanzialmente confermato tale criticità non sottacendone la gravità ed attribuendone le cause *"alla crisi economica generalizzata, alle difficoltà di riscuotere le entrate dai contribuenti e dalle imprese, i ritardi nei pagamenti della Regione Molise e dello Stato..."*. Non solo, pertanto, la criticità risulta confermata, ma l'ammissione delle difficoltà in cui versa il Comune, al di là delle cause spesso attribuibili ai mancati finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici, mette in evidenza una oggettiva precarietà dei conti che non può essere sottovalutata e dovrà, di conseguenza, essere monitorata con particolare attenzione anche in futuro.

5. Fondo cassa vincolato e anticipazioni di tesoreria

Secondo quanto emerso in istruttoria il fondo cassa finale, pari ad euro 93.463,25, risulta vincolato per euro 52.870,26. L'ente, inoltre, risulta aver utilizzato anticipazioni di tesoreria per 120 gg, con maturazione di interessi passivi per euro 2.012,25. Non è risultato chiaro, tuttavia, se vi sia stato un uso concomitante dei due istituti. L'ente si è limitato ad affermare di aver rispettato il limite massimo concedibile dei 5/12 delle entrate correnti dell'esercizio 2014, ma, ancora una volta, non è stato possibile effettuare una puntuale verifica a causa dell'incompletezza dei dati del prospetto 1.2.3.1, relativo alle anticipazioni di cassa, mancando l'indicazione dell'importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata.

Inoltre, nella sua relazione, l'Organo di revisione indica in euro 465.374,88 le anticipazioni di cassa complessivamente concesse a consuntivo, mentre nel questionario le stesse sono indicate per un ammontare di euro 204.000 euro (importo che si presume errato, in quanto identico a quello dichiarato nel 2015).

Pur non potendo condurre un'analisi dettagliata a causa dell'incompletezza e della contraddittorietà delle informazioni disponibili, si evidenzia comunque come il prolungato ricorso alle anticipazioni di tesoreria costituisca un elemento già di per sé fortemente negativo, che conferma integralmente le difficoltà finanziarie in cui versa il Comune e che lo stesso ente ha riconosciuto.

6. Fondo Pluriennale Vincolato.

Dai dati presenti nella BDAP il FPV risulta ammontare ad euro 1.945.036,71 mentre nei relativi prospetti, sia del questionario che dalla relazione dell'Organo di revisione, nulla risulta al riguardo.

L'ente ha fatto presente che, stanti le difficoltà incontrate nella trasmissione dei dati alla BDAP, il dato corretto è quello risultante dal consuntivo e dalla relazione dell'Organo di revisione e che gli importi verranno rivisti e verificati in sede di approvazione del consuntivo 2018.

Nel prendere atto di ciò, il Collegio ritiene di dover mettere in evidenza come la erronea o mancata indicazione del FPV, soprattutto in assenza di una rappresentazione dei impegni e delle entrate destinati a concretizzarsi negli esercizi futuri, non consente - come già sottolineato per altri punti che precedono - di valutarne gli effetti sugli equilibri finanziari del Comune, soprattutto per quanto riguarda la corrispondente quota vincolata nel risultato di amministrazione.

7. FCDE.

Come anticipato nei punti che precedono, anche il calcolo del FCDE suscita perplessità. Nel prospetto relativo alla dimostrazione del risultato di amministrazione il Fondo viene quantificato in euro 20.026,15, mentre dalle relative tabelle lo stesso sembrerebbe ammontare ad euro 151.878,11. L'ente, secondo quanto emerso in istruttoria, sembra essersi avvalso del criterio semplificato introdotto dal DM 20 maggio 2015, ma non è ben chiara la base dei dati di calcolo essendo stati comunicati solo i dati relativi all'ICI.

Ciò premesso, l'ente ha dichiarato, nelle controdeduzioni, di essersi avvalso della facoltà di cui all'art. 2, comma 6 del dl n. 78/2015 e di

aver, quindi, utilizzato la quota accantonata nel risultato di amministrazione per l'anticipazione di liquidità di cui all'art. 1 del dl n. 35/2013, ai fini dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione. E' noto tuttavia che, con riferimento ad altra analoga fattispecie, le Sezioni Riunite della Corte dei conti in Speciale Composizione con ordinanza n. 5/2019/EL hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del citato art. 2 comma 6.

Pertanto, considerata la rilevanza della questione di legittimità costituzionale ai fini della definizione della criticità in argomento, il Collegio sospende l'esame su questo specifico punto, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.

8. Bassa capacità di riscossione

Il basso grado delle riscossioni risulta confermato anche da quanto esposto dall'ente nelle controdeduzioni. Peraltro, anche in questo caso, i dati forniti non sono risultati completi ed esaustivi. In particolare, a parte la stampa del castelletto per i "Proventi dell'acquedotto" dal quale risulta un tasso di riscossione del 30,78% e dei "fitti reali di fabbricati" (49,01%), non sono stati dissipati i dubbi sulla effettività delle entrate per il taglio boschi e canoni patrimoniali, la cui difficile esazione incide inevitabilmente sul FCDE, stante la mole di cancellazioni avvenuta nel 2015 e proseguita nel 2016.

L'ente ha comunicato di star cercando di recuperare le entrate anche con procedure coattive, ma ha sottolineato che le difficoltà di riscossione risultano molto elevate a causa dell'attuale congiuntura economica.

Il Collegio, nel prendere atto della risposta, esprime grande preoccupazione constatando come le iniziative assunte dal Comune ad oggi non risultino sufficienti. Si sottolinea, infatti, che un adeguato gettito delle entrate è decisivo e di primaria importanza al fine di evitare crisi di liquidità e gravi squilibri finanziari.

9. Ritardo nei pagamenti

Risultano pagamenti effettuati oltre i termini ai fornitori per un ammontare di euro 330.225,10.

Anche in questo caso il Comune motiva i ritardi con la carenza di risorse finanziarie dovuta alla mancanza di entrate sufficienti a far fronte agli impegni assunti.

Al di là della violazione delle specifiche norme vigenti in tema di rispetto dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, già di per sé sufficiente per confermare la irregolarità in questione, il Collegio ritiene opportuno segnalare come tali situazioni siano fonte di potenziali contenziosi e debiti fuori bilancio i cui rischi dovrebbero essere "sterilizzati" attraverso la costituzione di un apposito fondo (peraltro altrettanto dovrebbe avvenire per le anticipazioni di liquidità non restituite a fine esercizio).

P.Q.M.

in esito all'istruttoria eseguita in base al questionario ed alla relazione relativi al conto consuntivo 2016 del **Comune di Pescopennataro**, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, ai sensi dell'art. 148bis del d.lgs. 267/2000, segnala al Consiglio Comunale le gravi irregolarità rilevate ed i comportamenti difformi dalla sana

gestione finanziaria

DISPONE

che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune interessato.

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2019.

Il Presidente f. f. e relatore
(Cons. Giuseppe Imparato)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 3 aprile 2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Davide Sabato)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**

